

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3805 del 01/07/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE (DIGA DEL MOLATO E TRAVERSA DEL LENTINO) AD USO IRRIGUO, CON CONTESTUALE OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO FUNZIONALI ALLA DERIVAZIONE, NEI COMUNI DI ALTA VAL TIDONE E PIANELLO VAL TIDONE (PC). CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA. PRATICA: PCPPA1251
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3939 del 01/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la

- l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con decreto luogotenenziale n. 4050 del 05/05/1918 e successivi disciplinari di concessione n. 754/1918, n. 914/1929 e n. 2658/1940, è stata rilasciata al Consorzio Irriguo di Valtidone (ora Consorzio di Bonifica di Piacenza) la concessione di derivazione da acque superficiali ad uso irriguo dal torrente Tidone, loc. Molato e Lentino, comune di Alta Val Tidone (PC), per una

portata massima di esercizio pari 1.800 l/s dalla Diga del Molato e 2.000 l/s (comprensivi dei 1.800 l/s di Molato) dalla traversa del Lentino, con scadenza al 05/05/1988 (codice pratica PCPPA1251);

PRESO ATTO:

- della domanda presentata dal Consorzio di Bonifica Valtidone acquisita in data 14/04/1986 e reiterata in data 18/12/1999 (prot. n. 1167) dal Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia con cui è stato richiesto il rinnovo, ai sensi del r.r. 41/2001, della concessione sopra richiamata;
- che con l.r. n. 5 del 24 aprile 2009 il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia è stato fuso nell'attuale Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335;
- che con nota assunta al protocollo n. PG/2024/0224821 del 11/12/2024, e successiva integrazione PG/2025/0028188 del 13/02/2025, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha trasmesso le integrazioni documentali necessarie per la procedibilità dell'istanza, specificando:
 - il volume annuo necessitante a scopo irriguo, pari a 10.650.000 mc/annui;
 - l'estensione e le colture praticate nel comprensorio irriguo;
 - il dettaglio delle opere di presa a valle della traversa del Lentino;
 - le aree del demanio idrico occupate dalle opere di presa e dalle relative opere accessorie funzionali alla derivazione;
- che con nota acquisita al prot. PG/2025/52320 del 19/03/2025 il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha dichiarato che le opere di presa e le modalità di utilizzo dell'acqua non sono variate rispetto a quanto concesso;
- che il comprensorio irriguo servito dalla presente concessione ha un fabbisogno totale di 13.250.000 mc/anno, soddisfatti in quota parte dalla concessione codice pratica PCPPA1170 con un volume massimo di prelievo pari a 2.600.000 mc/anno;

DATO ATTO che la domanda:

- è stata sottoposta al procedimento previsto per il rinnovo di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001 e di concessione di terreno demaniale ai sensi dell'art.18, r.r. 7/2004;

- è stata pubblicata sul BURERT n. 47 del 26/02/2025 senza che siano pervenute nei termini opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale, tra cui rientra la funzione di Bonifica, che la Regione svolge attraverso i Consorzi di Bonifica;
- le indicazioni relative agli usi per il calcolo del canone e alle aree oggetto di esenzione e riduzione sono dettagliate nella tabella seguente:

Comune	Tipologia	lunghezza (m)	diametro/larghezza (mm)	identificazione catastale
Pianello Val Tidone	Condotta Poggio Bianco (intubata)	127,2	1000	fg. 8 fronte mapp.li 307,308 fg. 9 fronte mapp. 34
Pianello Val Tidone	Canale Vasca Tidone (canale a cielo aperto)	378,15	4	fg. 9 fronte mapp.li 34,18,17,187,746,16
Pianello Val Tidone	Condotta Agazzano (intubata)	2.249,25	1000	fg. 9 fronte mapp.li 16,527,530,531,546,8,3,233,306 fg. 4 fronte mapp.li 345,1,2,3 fg. 5 fronte mapp.li 512, 514, 519, 522, 297, 94, 377, 17, 161, 19, 20, 42, 44, 46 Attraversamento Rio Chiarone fg. 6 fronte mapp.li 190,76,56,151,18,15,2,1 fg. 3 fronte mapp.li 82,11,7 fg. 33 fronte mapp.li 17,34
Alta Val Tidone	Canale Rio Grande (canale a cielo aperto)	62,25	1000	fg. 11 fronte mapp.li 642,588,231
Pianello Val Tidone Alta Val Tidone	Condotta Battibo' (intubata)	162,47	1000	Alta Val Tidone: fg. 11 fronte mapp.277 Pianello Val Tidone: fg. 6 fronte mapp.183
Borgonovo Val Tidone Agazzano	Condotta Tavernago-Tuna (intubata)	115,29	600	Borgonovo Val Tidone: fg 35 fronte mapp. 38 Agazzano: fg 10 fronte mapp. 64

CONSIDERATO inoltre che la diga del Molato è soggetta al controllo da parte della Direzione Generale Dighe del Ministero Infrastrutture e Trasporti (n. arch. 71) e la sua gestione avviene secondo le disposizioni legislative generali riguardanti le “grandi dighe” sulla base dei seguenti documenti specifici:

- Foglio Condizioni Esercizio e Manutenzione, rev. 0 del 23/10/2000, approvato dall’allora Servizio Nazionale Dighe con prot. 8443/2000;
- Progetto di Gestione dell’invaso, redatto dal Consorzio nel maggio 2007 ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione all’invaso fino a quota 354,40 m s.m., comunicata dalla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. U.0010103.15-05-2025;
- Piano Operativo di Svaso, redatto dal Consorzio nell’ottobre 2014 ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna con determina di Giunta Regionale n. 18133 del 09/12/2014;
- Documento di Protezione Civile, redatto dalla Direzione Generale Dighe ed approvato dal Prefetto di Piacenza con decreto prot. 26755/Area V in data 31/05/2023;
- Piano di Emergenza Diga del Molato, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 479 del 07/04/2025;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016, tenuto anche conto dei volumi irrigui assentiti con la concessione codice pratica PCPPA1170, che servono quota parte dello stesso areale irriguo;

DATO ATTO:

- che in data 22/04/2025 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e con modalità sincrona, ai sensi degli art. 14 bis e ter della L. 241/1990, che si è conclusa in data 11/06/2025;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2025/0075756 del 22/04/2025);
- Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (n. 0102050.E del 06/06/2025);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. n. 0104958.E del 11/06/2025);
- Provincia di Piacenza (PG/2025/0069308 del 11/04/2025);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO, così come prescritto dal parere rilasciato dall'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna che il deflusso minimo vitale (DMV) per i singoli punti di presa debba essere fissato come da tabella di seguito riportata:

Opera di presa	DMV estivo (l/s) da maggio a settembre	DMV invernale (l/s) da ottobre ad aprile
Diga del Molato	120	150
Traversa del Lentino	130	170
Presa Lubbia	130	170
Traversa di Case Roveda - Presa Le Piane	200	280
Traversa di Fabbiano - Presa Malpaga	210	290

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 27/06/2025 un deposito cauzionale pari a 1.173,16 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PCPPA1251;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica PCPPA1251, come di seguito descritta:
 - il prelievo avviene dalla diga del Molato, codice corpo idrico IT08010500000000S1ERMOLATO, con una portata massima pari a 1.800 l/s, ubicata nel Comune di Alta Val Tidone (PC) alla Sez. B, foglio 49 mappale 37, alle coordinate UTM-RER x: 522818 y: 972842,
 - la risorsa idrica viene reimpressa nel Tidone, dopo essere stata turbinata dall'impianto idroelettrico in sottensione attualmente intestato a Enel Green Power Italia S.r.l. (codice pratica DG01A003 - impianto "Molato"), alle coordinate UTM-RER x:523396 y: 973112 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) alla Sez. B, foglio 39 mappale 72;
 - alla Traversa del Lentino, coordinate UTM-RER x: 527285 y: 973446 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) Sez. D, foglio 4 mappale 85 , la risorsa viene nuovamente prelevata dal Tidone (codice corpo idrico IT080105000000004ER) con una portata massima pari a 2.000 l/s (comprensivi dei 1.800 l/s prelevati dalla diga del Molato) e dopo essere stata turbinata dall'impianto idroelettrico in sottensione attualmente intestato a Enel Green Power Italia S.r.l. (codice pratica DG01A003 - impianto "Pianello") giunge alla vasca di ripartizione che reimmette quota parte dell'acqua nel Tidone alle coordinate UTM-RER x: 531464 y: 977306 nel Comune di Pianello Val Tidone (PC), foglio 9 fronte mappale 16, e quota parte alla condotta consortile "Agazzano-Battibò";
 - la risorsa idrica reimpressa nel Tidone a valle della vasca di ripartizione, può essere nuovamente prelevata dalle tre prese di valle di seguito indicate:
 - Presa Lubbja: prelievo dal torrente Tidone (codice IT080105000000005ER) alle coordinate UTM-RER x: 532944 y: 977587 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) Sez. A, foglio 11 fronte mappali 121 e 136;

- Presa Le Piane - Traversa Case Roveda: prelievo dal torrente Tidone (codice IT080105000000005ER) alle coordinate UTM-RER x: 533951 y: 977881 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) Sez. A, foglio 11 fronte mappali 281 e 289;
- Presa Malpaga - Fabbiano: prelievo dal torrente Tidone (codice IT080105000000005ER) alle coordinate UTM-RER x: 5359571 y: 980400 nel Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) foglio 41 fronte mappali 261 e 262;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di prelievo pari a l/s 1.800 dalla Diga di Molato e 2.000 l/s dalla traversa del Lentino (comprensivi dei 1.800 l/s della diga di Molato);
- la portata complessiva di tutte le opere di presa non può superare il limite di concessione di 2000 l/s;
- volume d’acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 10.650.000;
- ubicazione, identificazione catastale, estensione e relativo uso delle occupazioni demaniali:

Comune	Tipologia	lunghezza (m)	diametro/larghezza (mm)	identificazione catastale
Pianello Val Tidone	Condotta Poggio Bianco (intubata)	127,2	1000	fg. 8 fronte mapp.li 307,308 fg. 9 fronte mapp. 34
Pianello Val Tidone	Canale Vasca Tidone (canale a cielo aperto)	378,15	4	fg. 9 fronte mapp.li 34,18,17,187,746,16
Pianello Val Tidone	Condotta Agazzano (intubata)	2.249,25	1000	fg. 9 fronte mapp.li 16,527,530,531,546,8,3,233,306 fg. 4 fronte mapp.li 345,1,2,3 fg. 5 fronte mapp.li 512, 514, 519, 522, 297, 94, 377, 17, 161, 19, 20, 42, 44, 46 Attraversamento Rio Chiarone fg. 6 fronte mapp.li 190,76,56,151,18,15,2,1 fg. 3 fronte mapp.li 82,11,7 fg. 33 fronte mapp.li 17,34
Alta Val Tidone	Canale Rio Grande (canale a cielo aperto)	62,25	1000	fg. 11 fronte mapp.li 642,588,231
Pianello Val Tidone Alta Val Tidone	Condotta Battibo' (intubata)	162,47	1000	Alta Val Tidone: fg. 11 fronte mapp.277 Pianello Val Tidone: fg. 6 fronte mapp.183
Borgonovo Val Tidone Agazzano	Condotta Tavernago-Tuna (intubata)	115,29	600	Borgonovo Val Tidone: fg 35 fronte mapp. 38 Agazzano: fg 10 fronte mapp. 64

– DMV da lasciar defluire a valle delle opere di presa:

Opera di presa	DMV estivo (l/s) da maggio a settembre	DMV invernale (l/s) da ottobre ad aprile
Diga del Molato	120	150
Traversa del Lentino	130	170
Presa Lubbia	130	170
Traversa di Case Roveda - Presa Le Piane	200	280
Traversa di Fabbiano - Presa Malpaga	210	290

2. di stabilire che sulla base dei fabbisogni irrigui del comprensorio servito, il volume complessivo prelevabile dalla presente concessione sommato a quello della concessione codice pratica PCPPA1170 non può superare i 13.250.000 mc/anno;
3. di stabilire che conseguentemente con successiva determinazione sarà variato il volume complessivo indicato nella determina di concessione nr. 5404/2020 relativa alla pratica PCPPA1170;
4. di stabilire, secondo quanto prescritto dall'Autorità del Distretto Idrografico del Fiume Po, che la derivazione sia esercitata applicando una riduzione di non meno del 5% del volume medio mensile storicamente prelevato nei mesi di giugno e luglio, e che tale riduzione, ove richiesto, potrà essere compensata, in base agli effettivi fabbisogni irrigui e senza aumento del volume annuo complessivamente prelevabile, con un corrispondente aumento dei volumi prelevati nei mesi da agosto a maggio;
5. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2054;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 27/06/2025, registrato al prot. n. 30/06/2025.0117856.E;
7. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 1.173,16 euro;
8. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.173,16 euro;
9. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

11. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335 (cod. pratica PCPPA1251).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene con le seguenti modalità:

- il prelievo avviene dalla diga del Molato, codice corpo idrico IT08010500000000S1ERMOLATO, con una portata massima pari a 1.800 l/s, ubicata nel Comune di Alta Val Tidone (PC) alla Sez. B, foglio 49 mappale 37, alle coordinate UTM-RER x: 522818 y: 972842;
- la risorsa idrica viene reimpressa nel Tidone, dopo essere stata turbinata dall'impianto idroelettrico in sottensione attualmente intestato a Enel Green Power Italia S.r.l. (codice pratica DG01A003 - impianto "Molato"), alle coordinate UTM-RER x:523396 y: 973112 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) alla Sez. B, foglio 39 mappale 72;
- alla Traversa del Lentino, coordinate UTM-RER x: 527285 y: 973446 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) Sez. D, foglio 4 mappale 85, la risorsa viene nuovamente prelevata dal Tidone (codice corpo idrico IT080105000000004ER) con una portata massima pari a 2.000 l/s (comprensivi dei 1.800 l/s prelevati dalla diga del Molato) e dopo essere stata turbinata dall'impianto idroelettrico in sottensione attualmente intestato a Enel Green Power Italia S.r.l. (codice pratica DG01A003 - impianto "Pianello") giunge alla vasca di ripartizione che reimmette quota parte dell'acqua nel Tidone alle coordinate UTM-RER x: 531464 y: 977306 nel Comune di Pianello Val Tidone (PC), foglio 9 fronte mappale 16, e quota parte alla condotta consortile "Agazzano-Battibò";
- la risorsa idrica reimpressa nel Tidone a valle della vasca di ripartizione, può essere nuovamente prelevata dalle tre prese di valle di seguito indicate:

- Presa Lubbia: prelievo dal torrente Tidone (codice IT080105000000005ER) alle coordinate UTM-RER x: 532944 y: 977587 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) Sez. A, foglio 11 fronte mappali 121 e 136;
- Presa Le Piane - Traversa Case Roveda: prelievo dal torrente Tidone (codice IT080105000000005ER) alle coordinate UTM-RER x: 533951 y: 977881 nel Comune di Alta Val Tidone (PC) Sez. A, foglio 11 fronte mappali 281 e 289;
- Presa Malpaga - Fabbiano: prelievo dal torrente Tidone (codice IT080105000000005ER) alle coordinate UTM-RER x: 5359571 y: 980400 nel Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) foglio 41 fronte mappali 261 e 262;

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, a servizio di un comprensorio di circa ha un'estensione di circa 12.895 ha;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1.800 dalla Diga di Molato e l/s 2.000 dalla traversa del Lentino (comprensivi dei 1.800 l/s della diga di Molato), e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 10.650.000;
3. La portata complessivamente derivata da tutte le prese attive contemporaneamente non può superare il limite di concessione di 2.000 l/s;
4. Il volume complessivo della presente concessione sommato alla concessione codice pratica PCPPA1170, entrambe a servizio dello stesso comprensorio irriguo, non può superare i 13.250.000 mc/anno;
5. L'ubicazione, l'identificazione catastale, l'estensione e il relativo uso delle occupazioni demaniali del Torrente Tidone sono di seguito riportate:

Comune	Tipologia	lunghezza (m)	diametro/larghezza (mm)	identificazione catastale
Pianello Val Tidone	Condotta Poggio Bianco (intubata)	127,2	1000	fg. 8 fronte mapp.li 307,308 fg. 9 fronte mapp. 34
Pianello Val Tidone	Canale Vasca Tidone (canale a cielo aperto)	378,15	4	fg. 9 fronte mapp.li 34,18,17,187,746,16
Pianello Val Tidone	Condotta Agazzano (intubata)	2.249,25	1000	fg. 9 fronte mapp.li 16,527,530,531,546,8,3,233,306 fg. 4 fronte mapp.li 345,1,2,3 fg. 5 fronte mapp.li 512, 514, 519, 522, 297, 94, 377, 17, 161, 19, 20, 42, 44, 46 Attraversamento Rio Chiarone

				fg. 6 fronte mapp.li 190,76,56,151,18,15,2,1 fg. 3 fronte mapp.li 82,11,7 fg. 33 fronte mapp.li 17,34
Alta Val Tidone	Canale Rio Grande (canale a cielo aperto)	62,25	1000	fg. 11 fronte mapp.li 642,588,231
Pianello Val Tidone Alta Val Tidone	Condotta Battibo' (intubata)	162,47	1000	Alta Val Tidone: fg. 11 fronte mapp.277 Pianello Val Tidone: fg. 6 fronte mapp.183
Borgonovo Val Tidone Agazzano	Condotta Tavernago-Tuna (intubata)	115,29	600	Borgonovo Val Tidone: fg 35 fronte mapp. 38 Agazzano: fg 10 fronte mapp. 64

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 1.173,16 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2054.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire i seguenti valori di DMV a valle delle rispettive opere di presa:

Opera di presa	DMV estivo (l/s) da maggio a settembre	DMV invernale (l/s) da ottobre ad aprile
Diga del Molato	120	150
Traversa del Lentino	130	170
Presa Lubbia	130	170
Traversa di Case Roveda - Presa Le Piane	200	280
Traversa di Fabbiano - Presa Malpaga	210	290

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

2. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare

stato di funzionamento dispositivi di misurazione per lo scarico della Diga e per tutte le prese dal torrente Tidone, coerenti con quanto previsto dalle delibere regionali in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 31 luglio 2015 recante “Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (DGR 2254/16 e 2294/21). Essendo il quantitativo derivato alla Traversa del Lentino superiore a 1000 l/s, è necessario prevedere un misuratore di 2° livello, considerato strategico a scala regionale e tale da comportare l’acquisizione in continuo (cadenza giornaliera) delle informazioni riguardanti la portata, oppure il volume di acqua derivato e restituito. Per tali dispositivi dovranno essere definite le modalità di accesso ai dati o di invio degli stessi all’Autorità concedente ed all’Area Gestione e Tutela Acqua della Regione Emilia-Romagna. I risultati di tali misurazioni andranno comunque caricati entro il 31 gennaio di ogni anno sull’apposito “Portale Demanio Idrico” messo a disposizione dall’amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l’accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Criticità idrica** - Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del Distretto del fiume Po di cui all’Art. 63 bis del D.lgs. n. 152/2006, laddove previste, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di gestione dei prelievi.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l’obbligo di consentire all’Autorità competente l’accesso alle aree demaniali in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d’uso dell’acqua, nonché alla destinazione d’uso e all’estensione delle aree concesse, contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, non già riportate negli articoli precedenti, contenute nei pareri delle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e che si riportano testualmente:

1. Prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2025/0075756 del 22/04/2025):
 - *dovrà essere prevista una riduzione di non meno del 5% del volume medio mensile storicamente prelevato nei mesi di giugno e luglio. Tale riduzione, ove richiesto, potrà essere compensata, in base agli effettivi fabbisogni irrigui e senza aumento del volume annuo complessivamente prelevabile, con un corrispondente aumento dei volumi prelevati nei mesi da agosto a maggio.*
 - *il suddetto valore di riduzione potrà inoltre essere rimodulato sulla base dei previsti aggiornamenti del PdGPo in funzione dei seguenti elementi:*
 - *$\Delta WEI+$ (scostamento del $WEI+$ attuale dalla sua soglia superiore);*
 - *efficienza del sistema irriguo consortile o regionale;*

- *altri eventuali elementi assunti dalla pianificazione di distretto.*
 - *dovrà essere previsto il mantenimento della priorità del rilascio del DMV/DE rispetto ai prelievi assentiti, anche in condizioni di severità idrica “media” o “alta”, come stabiliti dal citato Osservatorio;*
 - *la derivazione dovrà inoltre essere dotata di apparecchiature tecnicamente idonee a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, in modo da poter valutare la coerenza tra i quantitativi richiesti in concessione e le effettive disponibilità di risorsa in alveo nell'ottica di rimodulazione dei prelievi annuali.*
2. Prescrizioni impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. n. 0104958.E del 11/06/2025):
- *all'area demaniale oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;*
 - *gli usi concessi non devono né aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi né impedire la normale divagazione del corso d'acqua, compreso quindi il collocarsi dell'alveo di piena ordinaria all'interno dell'area concessa, senza che ciò determini né un obbligo d'intervento da parte dell'Autorità idraulica né titolo per il Richiedente ai fini della riconduzione delle acque all'interno della forma fluviale precedente;*
 - *il Richiedente è tenuto a mantenere con attività periodica di pulizia e risagomatura, oltre i propri manufatti, anche un tratto del corso d'acqua/fosso/rio ricettore interessato, per una porzione a monte e a valle della presa/restituzione, e comunque non inferiore ai metri 20,00 a garanzia dell'officiosità idraulica del corso d'acqua. In particolare, dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi e ramaglie fluitate o caduti a seguito di ogni piena del corso d'acqua o siano comunque bloccati in corrispondenza dei manufatti; lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale e nel rispetto della DGR n.1919 del 04/11/2019. I*

materiali d'alveo (ghiaia, sabbia, ...) di risulta dalle lavorazioni non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze

- *l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualunque natura e consistenza; in ciò è compreso l'obbligo di allontanare al momento della produzione tutti i residui di lavorazione/taglio/ecc.*
- *il Richiedente è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Richiedente e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione*
- *il Richiedente è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di concessione*
- *la sicurezza dei luoghi, nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area, resta a totale carico del Richiedente e, a tal proposito, questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla*
- *qualora il Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale*
- *l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica*

Il concessionario dovrà inoltre:

- *aggiornare in tempi brevi Questo U.T. circa l'abbassamento del "traversante" di Fabbiano (cfr. D.D. n. 1017 del 29/03/2019) la cui eventuale mancata realizzazione costituirebbe inottemperanza al provvedimento amministrativo che ha legittimato la realizzazione dell'invaso e che, di conseguenza, richiede la necessaria conformazione entro il termine non superiore a mesi 6 dal rilascio del rinnovo della concessione in oggetto, pena la decadenza della stessa e fatti salvi i provvedimenti sanzionatori del caso*
- *programmare l'allontanamento dei manufatti (reti di adduzione) dall'alveo dei corsi d'acqua.*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.